



Estratto dal processo verbale della seduta del 30-07-2026

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ATTO N. 11 Del 30-07-2026

OGGETTO: Adesione alla rottamazione quinquies - Articolo 1, commi da 82 a 101, Legge n. 199/2025 e articolo 10 quinquies, D.L. 38/2026, convertito in Legge il 22 maggio 2026, n. 88.

L'anno duemilaventisei il giorno trenta del mese di luglio alle ore 21:18 e seguenti, in videoconferenza ai sensi dell'art. 2 bis del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, si è riunito il Consiglio comunale in seduta aperta Straordinaria Pubblica di Prima convocazione nelle persone dei Signori:

Gareggia Fabrizio	Sindaco	Presente
Paoli Lucia	Consigliere	Presente
Stoppini Luna	Consigliere	Presente
Andreoli Diego	Consigliere	Presente
Agnello Giorgio Maria Antonio	Consigliere	Presente
Brilli Mauro	Consigliere	Presente
Bartolini Michele	Consigliere	Presente
Ursini Giacomo	Consigliere	Presente
Diotallevi Giulio	Consigliere	Presente
Sirci Alessia	Consigliere	Presente
Ceppitelli Sandra	Consigliere	Presente
Battista Sabina	Consigliere	Presente
Bizzarri Giorgio Maria	Consigliere	Assente

Presenti n. 12	Assenti n. 1
----------------	--------------

*Risultati che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza **Giorgio Maria Antonio Agnello** nella sua qualità di Presidente. Assiste il **Segretario Comunale dott. Giuseppe Benedetti**.*

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i necessari pareri.

=====

Il Presidente, in prosieguo di seduta, passa, quindi, all'argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna come **argomento n. 5** e che ha il seguente oggetto: **Adesione alla rottamazione quinquies - Articolo 1, commi da 82 a 101, Legge n. 199/2025 e articolo 10 quinquies, D.L. 38/2026, convertito in Legge il 22 maggio 2026, n. 88.**

(omissis)

Il Presidente, chiusa la discussione, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 5 dell'o.d.g.: **Adesione alla rottamazione quinquies - Articolo 1, commi da 82 a 101, Legge n. 199/2025 e articolo 10 quinquies, D.L. 38/2026, convertito in Legge il 22 maggio 2026, n. 88).**

Eseguita la votazione, in forma palese, per appello nominale,

	Tabella di scrutinio	astenuto	favorevole	contrario
1	Fabrizio Gareggia (<i>Sindaco</i>)		x	
2	Giorgio Maria Antonio Agnello (<i>Presidente</i>)		x	
3	Lucia Paoli		x	
4	Luna Stoppini		x	
5	Diego Andreoli		x	
6	Mauro Brilli		x	
7	Michele Bartolini		x	
8	Giacomo Ursini		x	
9	Giulio Diotallevi		x	
10	Alessia Sirci			x
11	Sandra Ceppitelli			x
12	Sabina Battista			x
13	Giorgio Maria Bizzarri			
	Totali		9	3

che dà il seguente risultato:

Presenti	12	
Astenuti	//	
Votanti	12	
Favorevoli	9	
Contrari	3	Sirci, Ceppitelli, Bastista.

il presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che prende il numero **11** dell'anno 2026.

Il presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per appello nominale,

	Tabella di scrutinio	astenuto	favorevole	contrario
1	Fabrizio Gareggia (<i>Sindaco</i>)		x	
2	Giorgio Maria Antonio Agnello (<i>Presidente</i>)		x	
3	Lucia Paoli		x	
4	Luna Stoppini		x	
5	Diego Andreoli		x	
6	Mauro Brilli		x	
7	Michele Bartolini		x	
8	Giacomo Ursini		x	

9	Giulio Diotallevi		x	
10	Alessia Sirci			x
11	Sandra Ceppitelli			x
12	Sabina Battista			x
13	Giorgio Maria Bizzarri			
Totali			9	3

l'immediata eseguibilità del provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato:

Presenti	12	
Astenuti	//	
Votanti	12	
Favorevoli	9	
Contrari	3	Sirci, Ceppitelli, Battista.

* * *

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione XX maggio 2026, n. YY, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, D.L. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, D.L. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2;
- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad euro 1.384.861,97;
- nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione per euro 326.651,20, essendo i restanti carichi già stati oggetto di stralcio dal bilancio;

- per i residui attivi relativi ai carichi affidati ad Ader risultano accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 280.354,67;
- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 58% del valore dei carichi interessati;
- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, mentre per i carichi iscritti a bilancio e non interamente svalutati vi sarebbe una riduzione dei residui attivi prevedibilmente pari a euro 188.047,00, compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari anche a fronte del consolidamento di un appropriato ammontare di accantonamenti;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore unico dei Conti, espresso con il verbale n. 15 del 18/06/2026, acquisito al protocollo comunale in data 23/06/2026 con il n. 5598, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del Dott. Stefano Minni, Responsabile del settore Economico-Finanziario, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Stefano Minni, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2026-2028, semplificato;

VISTO il Bilancio di Previsione 2026-2028 e sue successive variazioni;

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026 (ora 31 luglio grazie all'emendamento approvato in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 63/2026);
3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026 (ora 31 luglio grazie all'emendamento approvato in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 63/2026);
4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la conforme proposta del Presidente

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

Il Segretario Comunale

f.to dott. Giuseppe Benedetti

Il Presidente del Consiglio

f.to Giorgio Maria Antonio Agnello

Oggetto: Adesione alla rottamazione quinquies - Articolo 1, commi da 82 a 101, Legge n. 199/2025 e articolo 10 quinquies, D.L. 38/2026, convertito in Legge il 22 maggio 2026, n. 88.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - RESPONSABILE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione.

Cannara, 24-06-2026

IL RESPONSABILE
f.to dott. Stefano Minni

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 N.267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Cannara, 24-06-2026

IL RESPONSABILE
f.to dott. Stefano Minni